



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 6 DEL 07/07/2022**

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA ACCESSI IN AREA DEMANIALE MARITTIMA (spiaggia) e precisamente dal XXIX° accesso al mare di Via Bafile fino a VIA NIEVO, compresi gli accessi al mare privati, dalle ore 22,00 di tutti i SABATI fino alle ore 04,00 del giorno successivo, partendo da SABATO 9 LUGLIO 2022 fino al 28 AGOSTO 2022, nonché dalle ore 22,00 alle ore 04,00 del giorno successivo del 15 AGOSTO 2022.

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO SULLA PROPOSTA 2022/217 DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE E MESSI:

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: CCF778A1FBFD3620ABAD5940C84AD077A181F4BA704164850FC49CEA1117E3E7

Premesso: che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, disporre limitazioni al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Considerato: che la nostra località è meta di migliaia di giovani, che giungono nei fine settimana e nel periodo di ferragosto, che si riversano sulle vie e piazze del lido nonché sull'arenile, i quali talvolta, come purtroppo constatato da esperienze pregresse degli anni scorsi e con l'inizio di questa stagione estiva, a causa dello smodato utilizzo di alcolici e di sostanze stupefacenti e forti della forza intimidatoria esercitata dal gruppo, degenerano in episodi di violenza sulle persone e sulle cose;

Appurato che le criticità sopra evidenziate collegate all'abuso dell'alcool e delle sostanze stupefacenti si verificano principalmente in area demaniale- spiaggia;

Rilevato che il fenomeno dei furti di telefonini, portafogli, borse, ecc. si è aggravato anche nella spiaggia soprattutto nelle ore notturne;

Constatato che negli ultimi fine settimana sono stati registrati gravi fatti di violenza, aggressioni, risse, dove la polizia locale e le forze di polizia dello Stato, sono state chiamate ad intervenire più volte per conflitti che se non sedati in breve tempo avrebbero portato a conseguenze gravi sotto l'aspetto dell'ordine pubblico;

Preso atto che al fine di rendere effettiva l'attività di prevenzione delle situazioni di criticità elencate nei punti precedenti, il Sig. Prefetto ha richiesto all'Amministrazione Comunale l'adozione di un provvedimento di divieto di accesso in alcune Zone della spiaggia;

Ritenuto quindi necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza e che la grave situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

Vista la Nota del Sig. Prefetto di Venezia Prot. n. 100/GAB/2022 del 20.06.2022, ns. prot. n. 46825/2022 indirizzata al Sig. Sindaco di Jesolo.

Visto il nulla Osta della Prefettura di Venezia prot.n. 250/GAB/2022 del 6 luglio 2022 per l'adozione del presente atto.

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07.06.2011 per la determinazione degli importi.

-Vista la legge 689/81.

ORDINA

- 1) **La chiusura di accessi al mare in area demaniale marittima e conseguente divieto di accesso in spiaggia, precisamente dal XXIX° accesso al mare di Via Bafile fino a Via Nievo, compresi gli accessi al mare privati, tutti i sabati, dalle ore 22.00 fino alle ore 04,00 del giorno successivo, partendo da SABATO 9 LUGLIO 2022 fino a DOMENICA 28 AGOSTO 2022, nonché dalle ore 22,00 alle ore 04,00 del giorno successivo del 15 AGOSTO 2022.**
- 2) **La parte terminale degli accessi al mare sia pubblici che privati, dovranno essere opportunamente sbarrati con idonee attrezzature; sarà consentito alle persone esclusivamente l'uscita dall'arenile.**
- 3) **Gli accessi saranno sorvegliati da personale idoneo steward.**

Non rientrano nel divieto sopra detto tutti i soggetti aventi un interesse diretto per lavoro in questa fascia interdetta, nonché gli ospiti delle attività ricettive, condomini, abitazioni e qualsiasi altra attività avente un transito pedonale a ridosso dell'area demaniale.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Per assicurare il rispetto di tale provvedimento l'Amministrazione comunale ha facoltà di affidare il compito anche agli addetti alla sicurezza (STEWART) per impedire l'ingresso nelle aree sopradescritte.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale, 07 Luglio 2022

IL SINDACO
Christofer De Zotti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.